

*Studio Legale*

**AVV. MASSIMO GILARDONI**

Via Vittorio Emanuele II, n.109

25121 Brescia

Tel: 030/3751239

Fax: 030/2055358

massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO AMMINISTRATIVO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA**

**E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nell'interesse di: ELEONORA MISERENDINO, C.F. MSRLNR87E61B157A nata a BRESCIA il 21.05.1987 e residente a BRESCIA via Fabio Filzi 15, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gilardoni del foro di Brescia, per mandato conferito in allegato al presente ricorso che si notifica a mezzo PEC come documento telematico secondo quanto previsto dagli artt 1, 3 bis della l. nr 53/94 come modificati dall'art 46 del Dl nr 90/2014, convertito in legge nr 114/2014 ( GU nr 190 del 18.08.2014), ed elettivamente domiciliato nella segreteria sezionale del Tar della Lombardia, sede di Brescia , il quale dichiara di ricevere gli avvisi all'indirizzo PEC massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it, fax 030.2055358

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro in carica pro tempore,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** in persona del Dirigente pro tempore,

**UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI LECCO E SERVIZIO REGIONALE PERSONALE DELLA SCUOLA** in persona del Dirigente pro tempore,

tutti rappresentati *ope legis* dall'avvocatura Generale dello Stato nel domicilio eletto ex lege all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**E NEI CONFRONTI**

Dei docenti inseriti nell'elenco allegato al decreto n. 2049 pubblicato dall'USR

Lombardia il 14.01.25

## **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

del decreto dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, prot. U.2049 dd. 14.01.2025, avente ad oggetto: “**Individuazione su provincia dei candidati idonei nel concorso 2020 - assegnazione sede**”, pubblicato in data 14.01.2025, nella parte in cui stabilisce che l'assegnazione delle sedi per i neo immessi in ruolo da concorso avverrà tramite partecipazione alle operazioni di mobilità.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell'O.M. n. 36 del 28.02.2025 art. 8.

\*\*\*

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo pec [massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it](mailto:massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it), [eleonoramiserendino@pec.it](mailto:eleonoramiserendino@pec.it).

## **FATTO**

La ricorrente è una docente titolare di contratto a tempo indeterminato sulla classe di concorso ADSS dall'a.s. 2021/2022, assunta con DL. 73/2021 ex art. 59 senza anni di pre-ruolo presso l'istituto Primo Levi di Sarezzo (BS).

Il 28 settembre 2022 la docente ha superato la prova orale della procedura concorsuale ordinaria abilitante n. 499/2020 per la classe di concorso A046 (Discipline giuridiche ed economiche).

Il 4 luglio 2023 viene pubblicata la relativa graduatoria di merito (**allegato n. 1**).

Il 13 dicembre 2024: con decreto n. 68046 dell'USR Lombardia (**allegato n.2**). “Operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2024/2025, D.M. 499/2020 docenti idonei”, si autorizza lo scorrimento di detta graduatoria per le classi di concorso indicate in tabella, tra cui la classe di concorso della ricorrente (A046). Nel medesimo avviso si precisa che, qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze fossero presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che non fossero interessati al nuovo reclutamento e “intendessero mantenere il contratto in essere”, costoro avrebbero dovuto accedere alla procedura *Polis* e rinunciare espressamente all'eventuale proposta di individuazione riferita all'a.s. 2024/25.

Il 14 gennaio 2025: con decreto n. 2049 (**allegato n. 3**), i docenti compresi nell'elenco allegato (**allegato 4**) – tra cui la ricorrente, terza nello scorrimento della graduatoria –

vengono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2024/25 ed economica dall'a.s. 2025/26, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella provincia rispettivamente indicate. All'esito di tale individuazione, la ricorrente risulta la prima docente a cui viene assegnata la provincia di Brescia, corrispondente alla sua prima scelta. Tuttavia, lo stesso decreto n. 2049 del 14.01.2025 stabilisce anche che l'assegnazione della sede sarebbe avvenuta mediante procedura di mobilità, anziché sulla base delle sedi disponibili all'esito delle operazioni di mobilità, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito. Il decreto che dispone l'assegnazione della sede sulla base dell'esito della procedura di mobilità è illegittimo per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **1. Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 97 Cost., D.Lgs. n. 165/2001, art. 35, D.P.R. n. 487/1994)**

Il decreto impugnato è illegittimo *in primis* perché palesemente in contrasto con L'art. 97 della Costituzione che sancisce i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché la necessità che l'accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso, valorizzando il merito dei candidati. La procedura ordinaria di un concorso pubblico prevede una graduatoria finale vincolante per l'amministrazione, la quale non può arbitrariamente disconoscere il punteggio conseguito dai candidati anche ai fini della scelta della sede. L'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 ("Reclutamento del personale") stabilisce che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengano mediante procedure selettive che garantiscano i principi di trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità, nel rispetto del merito quale criterio di accesso.

Il D.P.R. n. 487/1994, invece, regola lo svolgimento dei concorsi pubblici, disponendo che la formazione e lo scorrimento delle graduatorie costituiscono l'elemento fondamentale per l'assunzione sia dei vincitori sia degli idonei. Pertanto la procedura ordinaria, al termine della quale si forma una graduatoria di merito, vincola l'Amministrazione a rispettarne gli esiti.

Con il provvedimento che si impugna l'amministrazione utilizza i criteri della cd "mobilità" per l'assegnazione della sede da concorso, senza collegarlo alla posizione del candidato in graduatoria, con il risultato di alterare il criterio meritocratico nella scelta del candidato principio quest'ultimo posto a presidio delle esigenze di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Ne consegue che, per le ragioni sopra esposte, l'imposizione di tali criteri di mobilità, svincolati dal punteggio della graduatoria concorsuale per la scelta della sede, comprometta l'essenza stessa della procedura ordinaria, violando il principio di merito e rendendo il decreto illegittimo.

## **2.Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità**

L'Amministrazione, pretendendo di assegnare la sede sulla base di criteri di mobilità (anzianità di servizio, precedenze e punteggi che derivano dall'anzianità di servizio come la partecipazione agli esami di stato), prevaricherebbe il punteggio e la posizione in graduatoria, conseguiti con il concorso ordinario. Già in sede concorsuale, infatti, l'anzianità di servizio è stata valutata e quantificata attribuendo 0,5 punti per anno di servizio; l'utilizzo di criteri di mobilità per definire la sede attribuisce un peso eccessivo al requisito dell'anzianità che era già stato adeguatamente ponderato nella graduatoria, annullando la centralità del merito ottenuto con il punteggio attribuito alle prove concorsuali. Questo dettaglio riveste particolare importanza in particolare perché la procedura in oggetto è di tipo "ordinario", ossia aperta a tutti i candidati in possesso dei titoli di studio richiesti. A differenza di questa, esistono procedure cosiddette "straordinarie" in cui l'anzianità di servizio costituisce requisito di accesso, precludendo la partecipazione a chi non possieda tale requisito. Alla luce di ciò, risulta ancor più irragionevole che, in una procedura ordinaria, l'anzianità di servizio costituisca un criterio di precedenza rispetto al punteggio ottenuto nel concorso, che di per sé già include la valutazione dell'anzianità fino a un massimo di 0,5 punti per anno di servizio. In tal modo, si rischia di vanificare la centralità del merito concorsuale, oltretutto in un contesto che, per definizione, dovrebbe garantire pari opportunità a tutti i partecipanti.

È altresì irragionevole e illogico chiedere ai candidati di rinunciare "a scatola chiusa" a una procedura concorsuale per cui hanno investito tempo ed energie (in termini di studio, risorse economiche, sacrificio) senza conoscere preventivamente la sede di destinazione e, dunque, senza comprendere a cosa effettivamente si stia rinunciando. In aggiunta, merita sottolineare come nella parte del decreto che dà avvio alla scelta della provincia si precisi che, qualora fossero presenti docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato "che intendessero mantenere il contratto in essere", questi avrebbero dovuto esprimere la propria volontà rinunciando alla fase di scelta della provincia nell'eventualità che la stessa si concludesse con un'assegnazione e allo stesso tempo ribadendo che il decreto e la partecipazione alla fase di scelta della provincia "non comporta proposta di assunzione". Vale la pena sottolineare che la semplice adesione alla procedura amministrativa di scelta

della provincia non può in alcun modo comportare una tacita rinuncia al ruolo già ricoperto: i candidati, infatti, mantengono il diritto di completare l'iter di assegnazione e, soltanto una volta conosciuta la sede effettivamente attribuita, decidere se accettarla o, in alternativa, conservare il contratto a tempo indeterminato a cui non hanno in alcun modo espressamente rinunciato e che hanno ottenuto mediante il superamento di diversa procedura concorsuale.

**3. Violazione del principio di affidamento, violazione dell'art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per ingiustizia e contraddittorietà.**

La condotta dell'Amministrazione lede il legittimo affidamento dei candidati, i quali hanno partecipato a un concorso "ordinario" nella ragionevole aspettativa che i principi di merito e lo scorrimento della graduatoria, contemplati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. n. 487/1994, sarebbero stati applicati anche per la scelta della sede. La ricorrente, in particolare, insegna soltanto dal 2021 e, non potendo vantare un'elevata anzianità di servizio, ha tutto l'interesse a che vengano rispettati il punteggio concorsuale e la posizione in graduatoria, al fine di poter scegliere per prima la sede, in coerenza con le ordinarie procedure previste all'esito della mobilità. L'adozione di criteri diversi, nonché l'assenza di chiarezza sulle modalità di assegnazione della sede, che rimanda alla partecipazione a una procedura di cui non si conoscono ancora le regole, unitamente alla pretesa di una rinuncia preventiva a un risultato già conseguito (e sancito in una graduatoria di merito), violano palesemente i principi di buona fede e trasparenza stabiliti dalla L. n. 241/1990. A tal proposito si vuole sottolineare che il decreto che rimanda alla partecipazione alle procedure di mobilità per la scelta della sede è stato pubblicato sul sito dell'USR Lombardia in data 14.01.25 e che l'ordinanza contenente le regole per la mobilità 24/25 (**allegato n. 5**) è stata pubblicata il 28.02.25, in data successiva. Questa circostanza rende ancor meno certi i criteri attraverso cui le stesse sedi saranno assegnate e ancora più palesemente in contrasto con i principi di affidamento e trasparenza la richiesta di rinunciare preventivamente alla procedura di assegnazione.

Tali circostanze, infatti, costringono i candidati a una scelta "al buio", vanificando il valore stesso del merito concorsuale e negando la possibilità di una valutazione consapevole sulla proposta di sedi effettivamente disponibili.

**4. Sviamento di potere**

L'Amministrazione, nell'adottare una procedura di mobilità in luogo di uno scorrimento della graduatoria concorsuale per l'assunzione di nuovo personale docente, esercita un potere per finalità diverse da quelle per cui è stato conferito, configurando così un caso di

sviamento di potere. La procedura di mobilità, per sua natura, è finalizzata a soddisfare esigenze di trasferimento interne all'Amministrazione, fondate su criteri di anzianità, precedenza familiari o altre specifiche necessità. Il concorso ordinario, invece, persegue l'obiettivo di selezionare e premiare il merito dei candidati, definendo una graduatoria che stabilisce priorità di assegnazione del posto (articolato in Provincia e Comune), sulla base del punteggio conseguito. Sovrapporre in un'unica fase amministrativa le domande di mobilità e le immissioni in ruolo da concorso configura un uso distorto del potere organizzativo: da un lato, si snatura il concorso pubblico come strumento basato sul merito, poiché i vincitori – o idonei – si ritrovano valutati con criteri propri della mobilità; dall'altro, si penalizzano anche i docenti che richiedono la mobilità, i quali avrebbero diritto a veder esaminate le proprie istanze in via prioritaria e distinta, essendo basate su esigenze diverse (ad esempio, trasferimenti per anzianità o ragioni familiari). In tal modo, tutti i soggetti interessati vengono messi sullo stesso piano, con il risultato di creare ingiustificate disparità e di vanificare le finalità originarie di entrambe le procedure. L'interesse della parte ricorrente a scegliere la sede solo all'esito delle procedure di mobilità – in ragione dell'elevato punteggio conseguito in graduatoria – si coniuga con l'interesse di chi, avendo maturato i requisiti per la mobilità, chiede legittimamente che le proprie domande vengano valutate prima dell'assegnazione dei posti ai nuovi assunti.

Per le suesposte ragioni si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previo accoglimento della domanda cautelare, disporre l'annullamento del decreto impugnato nella parte in cui si stabilisce che l'assegnazione della sede avverrà attraverso la partecipazione alla procedura di mobilità, con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese legali e di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi (**allegato n. 6**), risulta che non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012. Si depositano i seguenti documenti:

1. Graduatoria concorso 499/2020 classe di concorso A046 regione Lombardia
2. Decreto n. 68046 USR Lombardia
3. Decreto n. 2049 USR Lombardia

4. Elenco di destinatari allegato al provvedimento n. 2049
5. Ordinanza mobilità del personale docente
6. CU ricorrente

Brescia, Roma li 15.03.2025

Con osservanza

Avv. Massimo Gilardoni

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### **SEDE DI ROMA**

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

La ricorrente propone domanda cautelare, per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con il ricorso principale ed osserva quanto segue,

Sul *fumus* di fondatezza della domanda, si osserva che la domanda proposta dalla ricorrente appare assistita da plausibili elementi di fondatezza, alla luce degli affermati principi che devono contraddistinguere l'azione amministrativa.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che la decisione di attribuire la sede attraverso la procedura di mobilità, anziché mediante lo scorrimento della graduatoria di merito all'esito delle operazioni di mobilità, interferisce sfavorevolmente con la conservazione degli effetti del costituendo rapporto di lavoro. Difatti, la ricorrente – in virtù dell'ottimo piazzamento in graduatoria – avrebbe avuto il diritto di scegliere per prima tra i posti disponibili all'esito della procedura di mobilità. Tuttavia, con il meccanismo introdotto, i colleghi che hanno ottenuto l'assegnazione alla provincia di Brescia e godono di un punteggio di mobilità superiore potranno selezionare le sedi più ambite, lasciando alla ricorrente opzioni inevitabilmente meno favorevoli. Tale danno si acuisce considerando che, nel Comune di Brescia, le cattedre disponibili sono ogni anno molto limitate e assai richieste, e che l'intera provincia è particolarmente estesa. L'assenza di una sede nel Comune di Brescia, infatti, potrebbe tradursi in un'assegnazione geografica anche a due ore di percorrenza dal luogo di residenza, con evidenti ricadute negative sul piano personale, familiare e lavorativo della ricorrente. Si chiede altresì di affermare il diritto della stessa a conservare il rapporto lavorativo in essere fino al termine della procedura di assegnazione della sede e, sulla base di quella, decidere se accettare il nuovo ruolo su altra classe di concorso o se continuare sul precedente, non avendovi mai né formalmente né tacitamente rinunciato.

Brescia, Roma li 15.03.2025

Avv.Massimo Gilardoni

GILARDONI  
MASSIMO  
31.03.2025  
08:55:27  
GMT+02:00

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato, nell'interesse della propria assistita, visto l'art 41 comma IV CPA,  
Rilevato che l'elevato numero soggetti aventi qualifica di parti necessarie del giudizio, rende  
particolarmente gravosa la notificazione del ricorso nei modi ordinari, da chiamare in giudizio,

Fa Istanza

al Presidente del Tar del Lazio, sezione designanda,  
di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami prescrivendone le modalità,  
nei confronti di tutti i candidati ammessi allo scorrimento della graduatoria e destinatari dei  
assegnazione della provincia come da allegato al decreto impugnato, valutando opportunità di  
procedere alla pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del  
Merito. Del testo integrale del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla modifica per pubblici  
proclami e degli atti e documenti che saranno indicati

Con osservanza,

Brescia, Roma 15.03.2025

Avv. Massimo Gilardoni

GILARDONI  
MASSIMO  
31.03.2025  
08:55:27  
GMT+02:00





E' copia conforme all'originale  
Avv.Massimo Gilardoni

*Studio Legale*

**AVV. MASSIMO GILARDONI**

Via Vittorio Emanuele II, n.109

25121 Brescia

Tel: 030/3751239

Fax: 030/2055358

massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it

**PROCURA ALLE LITI EX ART 24 CPA**

Io sottoscritta Eleonora MISERENDINO, nata a Brescia il 21.05.1987 CF MSRLNR87E61B157A, residente in Via Fabio Filzi 15, 25128, nomina l'avv.to Massimo Gilardoni del foro di Brescia con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II nr 109 ,

Pec [massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it](mailto:massimo.gilardoni@brescia.pecavvocati.it) fax n. 030.2055358 .

Il presente mandato è conferito per l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia, prot. U.2049 dd. 14.01.2025, avente ad oggetto: "Individuazione su provincia dei candidati idonei nel concorso 2020 - assegnazione sede", pubblicato in data 14.01.2025, nella parte in cui dispone che "l'assegnazione delle sedi avverrà tramite partecipazione alle operazioni di mobilità" e di ogni altro atto comunque consequenziale, avanti al Tar del Lazio, sede di Roma, ed è esso al giudizio in grado di appello ed a quello eventuale di ottemperanza

Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.

Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Massimo Gilardoni all'indirizzo sopra indicato

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13. D. Lgs. n. 196/03 e ss mod ed autorizzo il trattamento dei relativi dati.

Brescia il 15.03.2025

Eleonora MISERENDINO

  
è autentica

avv. Massimo Gilardoni

GILARDONI  
MASSIMO  
31.03.2025  
08:56:35  
GMT+02:00





**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante *"Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante *"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante *"Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante *"Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
- VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante *"Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499"*;
- VISTO l'art. 1, c. 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti*

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante "*disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*" ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- VISTO il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*" ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- VISTO il decreto dipartimentale 06 dicembre 2023, n. 2576, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206*".
- VISTO il D.M. 31 luglio 2023, n. 158, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente per l'a.s. 2024/2025 e ha determinato il relativo contingente, e le relative istruzioni operative;
- ACQUISITO il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025;
- VISTO il proprio decreto 06 agosto 2024, n. 2418, con il quale è stata determinata la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2024/25 nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTA la nota 06 agosto 2024, n. 39520, relativa alla pubblicazione dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
- VISTA la nota 09 agosto 2024, n. 40296, di integrazione e rettifica delle disponibilità riportate nella nota 06 agosto 2024, n. 39520;
- VISTE la nota 06 agosto 2024, n. 39521, che ha dato avviso dell'apertura delle istanze POLIS per l'espressione dell'ordine di preferenza delle province della Lombardia per gli aspiranti convocati;
- PRESO ATTO della disponibilità di ulteriori posti vacanti residui per le classi di concorso A015, A017, A019, A028, A045, A046, A054 e AA24, nei limiti del contingente assunzionale;
- PRESO ATTO quindi, della possibilità di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario bandito con D.D. 499 del 2020 e del concorso STEM bandito con D.D. 826 del 2021, con riferimento ai candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dai relativi bandi;
- ACQUISITE le espressioni di preferenza formulate dagli interessati;

VISTI gli esiti prodotti dal sistema informativo con riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che sono utilmente rientrati nel predetto contingente,

DISPONE

- 1) I docenti di cui all'allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2024/25 ed economica dall'a.s. 2025/26, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella provincia rispettivamente indicate.
- 2) La sede sarà assegnata tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità;
- 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luciana VOLTA



Ufficio VII – Dirigente Adamo Castelnuovo-db

Graduatoria	Classe concorso	Posizione	Punteggio	Cognome	Nome	Provincia assegnata
GM22	A015	42	158.75	SANGIOVANNI	ANNAMARIA	MI
GM22	A015	43	158.50	MIEDICO	EMANUELA	BS
GM22	A017	82	171.75	RIZZO	EMANUELA	MI
GM22	A017	84	171.50	MOIANA	VALERIA	CO
GM22	A017	86	171.25	SCASCIAMACCHIA	ANTONIO	MI
GM22	A017	87	171.00	FORNASA	ELENA	MN
GM22	A017	88	171.00	LANZANOVA	LUCIA	BG
GM22	A017	92	170.75	MARTINI	VALENTINA	BS
GM22	A017	94	170.00	SAMMITO	FRANCESCA	CR
GM22	A019	26	201.75	LANFRANCHI	ALESSANDRO	BG
GM22	A019	27	201.00	SECOMANDI	MATTEO	VA
GM22	A019	28	200.50	TROVATI	CECILIA	CR
GM22	A019	29	200.25	MODESTO	ANDREA	BS
GM22	A019	30	200.00	MORO	NADIA	MI
GM22	A019	31	199.50	VEGETTI	ALESSANDRO	MI
GM22	A019	33	198.75	NATTINO	FEDERICA CARLOTTA	MI
GM22	A019	34	198.25	ARDIRI	ANDREA	MI
GM22	A019	35	197.75	BENEGGI	ANDREA	MI
GM22	A019	36	196.50	PAGANINI	STEFANO	VA
GM22	A019	37	196.50	PIZZO	CARLA	MI
GM22	A019	38	196.50	ROSSI	MICHELE	MB
GM22	A019	39	195.75	BONGIOLATTI	PIETRO	SO
GM22	A019	41	195.25	SPEROTTO	TOMMASO URBANO ANGELO	MN
GM22	A019	42	194.75	BAGGI	PAOLO GIOVANNI	MB
GM22	A019	43	194.50	BONATO	PAOLO	MN
GM22	A019	44	194.50	BOCHI	GIOVANNI	MI
GM22	A019	45	193.75	CASSAGHI	DANIELE MARIO	MI
GM22	A019	46	193.25	PISANO	ALDO	MI
GM22	A019	48	193.00	KARAGIANNAKOS	LORENZO CARILAO	MI
GM22	A019	50	192.50	ARGENTIERI	GIUSEPPE	MI
GM22	A019	51	192.25	DAFFONCHIO	CARLO	VA
GM22	A019	53	192.25	PIOLTELLI	SIMONE	LC
GM22	A019	54	192.00	MISSAGLIA	GIULIA	VA
GM22	A019	55	191.75	POGGI	CARLO MARIA	CO
GM22	A019	56	191.50	PAROLI	ANGELICA	MN
GM22	A019	57	191.50	SCALA	CRISTINA	MN
ST22	A028	597	161.00	DEL NEGRO	CARLO	MI
ST22	A028	599	160.75	LOCATELLI	FRANCESCA	VA
ST22	A028	600	160.75	TREVISAN	FILIPPO	LC
ST22	A028	601	160.50	STANCAMPIANO	SERENA	MI
ST22	A028	603	160.50	ROVIARO	ANDREA	MN
ST22	A028	604	160.50	CANALI	SIMONA	BG
ST22	A028	606	160.25	ZONNO	GAETANO	MI
ST22	A028	607	160.25	TESSAROLO	ALBERTO	CR
ST22	A028	612	160.00	BATTAGLIA	LUCA	BS
ST22	A028	613	160.00	SORTINO	ALESSIA	MB
ST22	A028	614	160.00	ARCIDIACONO	ROSARIO	VA
ST22	A028	615	160.00	CINQUERRUI	FRANCESCO SALVATORE	CO
GM22	A045	178	167.50	DEL SORBO	GERARDO	MI
GM22	A045	179	167.50	PARRETTA	PAOLA	MI
GM22	A045	180	167.00	POSTERINO	ANTONINO	MI
GM22	A045	181	167.00	IZZO	TERESA	BG
GM22	A045	182	167.00	CALLEGARI	ELISA	LO
GM22	A045	183	167.00	BOSSI	ANDREA FEDERICO	VA
GM22	A045	184	166.75	DOLCIOTTI	ELEONORA	MI
GM22	A045	185	166.50	CONTENTA	ANGELA	MI
GM22	A045	186	166.50	SCATORCHIA	ANGELA	CR
GM22	A045	187	166.25	COZZI	ILARIA	BG
GM22	A045	188	166.25	CATALANO	DOMENICO	MI
GM22	A045	189	165.75	FIGINI	MATTEO	MB
GM22	A045	190	165.75	ARDITO	MICHELE	BG

GM22	A045	191	165.75	CIMELLA	BONAVENTURA	MI
GM22	A045	192	165.50	ANASTASI	ALESSANDRA	MI
GM22	A045	193	165.00	COSTANZO	ALESSANDRA	BS
GM22	A045	194	164.50	IERVOLINO	ANTONIO	BS
GM22	A045	195	164.50	LECCHI	CRISTINA	LC
GM22	A045	196	164.25	PAPPALARDO	ROBERTA MARIA	BS
GM22	A045	197	164.00	MANCIOCCHI	SARA	CO
GM22	A045	198	163.25	MAZZALI	DANIELE	MB
GM22	A045	199	163.00	DIOGUARDI	LUCIANO	BG
GM22	A045	201	162.50	COZZOLINO	ANNAMARIA	MI
GM22	A045	202	161.50	BANDELLO	VINCENZO	BG
GM22	A045	203	161.25	TAMBORRELLI	FERDINANDO	CO
GM22	A045	204	161.25	GALASSO	MARIA FONTANA	BG
GM22	A045	206	160.00	CORRENTE GIANNETTO	SALVATORE	MI
GM22	A045	207	159.50	MAURO	MARIA	BG
GM22	A045	208	159.50	BRITTELLI	FRANCESCO	MI
GM22	A045	209	159.25	IANNONE	INCORONATA	MB
GM22	A045	210	159.00	BARANZINI	GIOVANNI	BG
GM22	A045	211	159.00	SQUILLACE	FRANCESCO	MI
GM22	A045	212	159.00	D'AURIA	LUCA	BG
GM22	A045	213	159.00	PALUMBO	MASSIMO	LC
GM22	A045	214	159.00	AVANZATO	VALENTINA	BS
GM22	A045	215	158.75	MAIESE	CATERINA	MI
GM22	A045	216	158.75	SPAGNOLO	DIEGO	LC
GM22	A045	217	158.25	CARIANNI	GRAZIELLA	MI
GM22	A045	218	158.00	VIGNA	STEFANO	CR
GM22	A045	219	157.25	AVERSA	ANNA	MB
GM22	A045	221	157.00	PICCA	SERGIO	BS
GM22	A045	222	156.50	LAMPIS	STEFANO	MB
GM22	A045	223	156.50	IANNONE	COSTANTINO	BS
GM22	A045	224	156.25	CIPRIANI	SILVIA	CR
GM22	A045	225	156.25	EGMAN	LISA	BS
GM22	A045	226	156.00	DE LEONARDIS	FRANCESCO	BS
GM22	A045	227	156.00	BELLUARDO	RAFFAELE	MI
GM22	A045	229	155.25	GRAMAZIO	LUCA	BS
GM22	A045	230	154.50	SENATORE	RICCARDO	BS
GM22	A045	231	154.00	ERRICO	ALBERTO	BS
GM22	A045	232	154.00	PAGANI	ALESSANDRO	BS
GM22	A045	233	154.00	BUCCI	MOIRA	BS
GM22	A045	234	153.75	LARATTA	SALVATORE	BG
GM22	A046	133	173.50	MARCHETTI	LORENZO	CR
GM22	A046	135	173.25	FERRARA	ANNA MARIA	VA
GM22	A046	136	173.00	MISERENDINO	ELEONORA	BS
GM22	A046	137	173.00	ALDROVANDI	VALENTINA	MI
GM22	A046	138	173.00	SAVIANE	ELENA	BS
GM22	A046	139	172.75	STANCO	BARBARA	MI
GM22	A046	140	172.75	DI DALMAZIO	BENEDETTA	BG
GM22	A046	141	172.75	RUOTOLO	ANNA	VA
GM22	A046	142	172.75	STAGNO	ELISA	MI
GM22	A046	143	172.50	BIANCO	ROBERTA	MB
GM22	A046	144	172.50	MICHELÌ	SILVIA FRANCESCA	BS
GM22	A046	145	172.25	AMBROSIO	PASQUALE	BS
GM22	A046	147	172.00	ZARBO	TIZIANA	MI
GM22	A046	148	171.75	SERRA	SIMONE	BS
GM22	A046	149	171.50	VEROLI	SILVIA	MI
GM22	A046	150	171.50	SCARPETTA	MARIA PATRIZIA ROSA	MI
GM22	A046	151	171.00	PARGOLETTI	SERGIO	MI
GM22	A046	152	170.75	TODARO	IOLANDA	MI
GM22	A046	154	170.75	MAZZA	TOMMASO	MI
GM22	A046	155	170.50	STINGONE	MAURO GIANLUCA	VA
GM22	A046	156	170.50	ZINGARELLO	ILARIA	MI
GM22	A046	157	170.00	DE ANGELIS	DILETTA MARIA	VA

GM22	A046	158	170.00	DOCI	ELISA	BG
GM22	A046	159	169.75	RECCHIA	DIANA MARIA	MI
GM22	A046	160	169.75	PELUSO	ANNARITA	BS
GM22	A046	161	169.75	PRESTIGIACOMO	LETIZIA	CR
GM22	A046	162	169.50	PIEMONTE	GIADA	BS
GM22	A046	163	169.25	BROGNOLI	EMANUELE	BS
GM22	A046	164	169.00	CERTO	RACHELE	BS
GM22	A046	165	169.00	TETTAMANZI	LUCA	MB
GM22	A046	166	169.00	MORDA'	PAOLA	MI
GM22	A046	167	168.75	INGLESE	GAIA MARIA	MI
GM22	A046	169	168.25	PETRILLI	GIUSY	MI
GM22	A046	170	168.25	MORABITO	CRISTINA	MI
GM22	A046	171	168.25	BRANCATO	FABIO	MI
GM22	A046	172	168.25	ALMA	VALERIA	VA
GM22	A046	173	168.00	CHIARI	SIMONA	BG
GM22	A046	174	167.75	CREMONA	ELISA	VA
GM22	A046	175	167.50	ZITO	ALESSIO UGO	VA
GM22	A046	176	167.25	GILARDI	GIULIA	VA
GM22	A046	177	167.25	ZACCARIA	MARTINA	BG
GM22	A046	178	167.00	MALTESE	ANNA RITA	SO
GM22	A046	179	166.75	GALDIERI	ETTORE	VA
GM22	A046	180	166.75	LEO	GIUSEPPE	MI
GM22	A046	181	166.75	D'ALOI	MARCO	MI
GM22	A046	182	166.25	PAINO	DARIA	MI
GM22	A046	183	166.25	LASI	MARIA	MI
GM22	A046	184	166.25	DE RAFFELE	ALEX	MN
GM22	A046	185	166.25	PISTONE	DAVIDE	MI
GM22	A046	186	166.25	VIZZACCARO	CLEMENTINA	SO
GM22	A046	187	166.00	VISANIA	TERESA	MI
GM22	A046	188	166.00	IURLARO	ALESSANDRA FRANCESCA	MI
GM22	A046	191	165.75	PERUGINI	MICHELE	CO
GM22	A046	192	165.50	SPAGNUOLO	DOMENICO EMANUELE	CO
GM22	A046	193	165.00	BARATTA	ROBERTA	BG
GM22	A046	194	165.00	VASSALLI	GIORGIA	VA
GM22	A046	195	165.00	SURACE	CRISTINA	MN
GM22	A046	197	164.75	VALENTI	NICOLA	BG
GM22	A046	198	164.50	BERZOLLA	MARILENA	BG
GM22	A046	199	164.00	TONNI	ELISA	MN
GM22	A054	40	179.50	BELUSSI	FRANCESCA	MB
GM22	A054	41	179.25	LATTO	SOFIA	MI
GM22	A054	42	179.25	MORANDO	MARIA	MN
GM22	A054	43	178.25	FINAMORE	NICOLA	MI
GM22	A054	44	177.50	MAGGIONI	CECILIA	MI
GM22	A054	45	177.50	CASTIGLIONI	LUCA	MI
GM22	A054	46	177.25	MAGNAGHI	VIRGINIA	MI
GM22	A054	47	177.00	DELL'ORO	VERA	MI
GM22	A054	48	174.50	BONAZZOLI	EMANUELE	MI
GM22	A054	50	174.00	BRAGHIN	MARCO	MN
GM22	AA24	123	168.75	TRANE	COSIMO	CO
GM22	AA24	124	168.50	GALIMBERTI	GIULIA	CO
GM22	AA24	125	168.50	CARONE	FRANCESCA	BG
GM22	AA24	126	168.25	DENICOLAI	SILVIA	MI
GM22	AA24	127	168.25	QUARTO	MARIANNA	BG
GM22	AA24	128	167.50	OUFARDOU	SOUKAINA	BG
GM22	AA24	129	167.25	IANNELLO	MARIA CATERINA	BG
GM22	AA24	130	166.25	SOZZI	ALESSANDRA	BS
GM22	AA24	131	166.25	PAVONE	MANUELA	MI
GM22	AA24	132	165.75	SCUTO	ANNA GIORGIA	CO